



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

**Position paper sul riassetto del sistema radiotelevisivo.
Audizione Camera dei Deputati - Commissioni congiunte IX-XI
Roma 12 dicembre 2002**

La recente riforma del titolo V della Costituzione ha affidato alla competenza concorrente delle Regioni “l’ordinamento delle comunicazioni”. Si è dunque superata la tradizionale riserva di competenza statale in tema di *mass media*, a favore di un accentuato decentramento anche della disciplina del servizio radiotelevisivo.

Per questa ed altre ragioni (nuove direttive comunitarie, imminenza del passaggio della tecnologia analogica alla tecnologia digitale nelle reti radio televisive ten-estri in chiaro) è necessaria una legge di “principi fondamentali” in grado di anticipare e disciplinare gli aspetti tecnologici, economici e sociali correlati allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. Nel nuovo contesto di centralità del potere legislativo regionale, tali “principi fondamentali” non costituiscono più un limite, bensì un elemento di armonizzazione e individuazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

Anche il recente messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in materia di pluralismo ed imparzialità dell’informazione valorizza il ruolo oggi attribuito alle Regioni come espressione del pluralismo culturale, che “costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta”.

La stessa esigenza di garanzia del pluralismo ha sempre costituito il *leit motiv* della giurisprudenza della Corte Costituzionale, sensibile anche al tema dell’assegnazione delle frequenze.

L’esperienza italiana dimostra che non è il mercato a stabilire, sulla base della semplice concorrenza, il carattere plurale dell’informazione e produzione culturale del sistema radiotelevisivo.

Due autorevoli fonti pur nella rispettiva autonomia, hanno richiamato l’attenzione alla garanzia del pluralismo nel sistema radiotelevisivo definendone una specificità soggettiva, differente dal sistema editoriale in genere. La pervasività e la diffusività del messaggio radiotelevisivo richiedono una legge che assuma il pluralismo proprietario come principio ispiratore di tale medium in grado quindi di fissarne il carattere particolare rispetto al più generale



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

sistema dei mass-media.

Non pare coerente, con il processo di riforma dello Stato in corso, e con il principio di sussidiarietà verticale, una esclusione delle Regioni dal processo di riorganizzazione e di redistribuzione dei compiti e delle funzioni dei tre soggetti in campo: Stato, Regioni, Autorità per le garanzie sulle comunicazioni.

La riforma costituzionale ha attribuito allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in dette materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell'articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali, attraverso anche il sistema radio televisivo a carattere territoriale.

Le Regioni hanno interesse ad un servizio pubblico in grado di accompagnare la crescita del Paese in ogni sua componente. Il carattere fondante del diritto sociale all'informazione è la sintesi dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, nell'ovvio rispetto delle minoranze e delle realtà regionali. Conseguentemente non è una differenziazione funzionale della Rai a garantire questo principio ispiratore ma una concezione generale del servizio radiotelevisivo, in grado di assumere il valore del lavoro delle istituzioni regionali come riferimento della produzione di informazione.

L'ipotizzare una specializzazione di una delle Rete RAI con una caratterizzazione regionalista – purché questa rimanga nell'ambito del servizio pubblico nazionale si favorirebbe una tendenza consolidata dalla riforma del titolo V della Costituzione e dall'attuale dibattito parlamentare sul rapporto Stato Regioni.

A fronte di queste imprescindibili premesse, è ora possibile una lettura “costituzionalmente orientata” di tutta la legislazione vigente in materia.

Le Regioni devono esercitare una competenza esclusiva per quanto riguarda l'emittenza locale. Tale competenza dovrebbe avere come ambito di azione sia quello tecnologico, attraverso l'espressione di un parere vincolante per l'individuazione dei siti per i ripetitori, che quello della gestione dell'intervento finanziario pubblico. Le Regioni avvertono la necessità di una normativa statale di riferimento che stabilisca il carattere degli aiuti all'innovazione tecnologica in modo da favorire l'associazionismo delle imprese volto all'adeguamento tecnologico e alla bonifica degli impianti esistenti, ma anche alla realizzazione di economie di scala nel campo della produzione.



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

Inoltre le Regioni concorrono con lo Stato all'elaborazione del piano delle frequenze e, successivamente, provvedono all'assegnazione in sede regionale delle frequenze stesse.

Le Regioni, respingono ogni tentativo invasivo della loro autonomia nella gestione della spesa di carattere comunicazionale, promozionale e pubblicitario.

Le Regioni chiedono che il nuovo disegno di legge contenga una norma specifica riguardo al contratto di servizio tra Rai e Governo che le metta in grado di esprimere un loro autonomo contributo su questo importante strumento, con adeguate garanzie nella fase applicativa. Nello specifico le Regioni chiedono che l'informazione regionale abbia spazio sull'intero complesso delle reti Rai; che uno spazio dedicato all'informazione regionale di maggior rilevanza e alla promozione dei territori sia inserito anche nella programmazione del canale satellitare di informazione Rai news. La competizione internazionale tra ambiti e sistemi territoriali a cui le Regioni sono chiamate chiede la produzione di informazione e di promozione utile ad una sua utilizzazione in tutto il sistema dei canali Rai. Questa necessità nasce anche dall'esigenza di utilizzare strumenti nuovi (multimediali e satellitari), per mantenere e sviluppare il rapporto con le comunità italiane nel mondo, specialmente dopo il riconoscimento del diritto di voto agli italiani all'estero.

A garanzia del raggiungimento degli obiettivi fin qui esposti diventa naturale che le Regioni abbiano un loro rappresentante nel futuro organo di governo della RAI.

Le Regioni chiedono che ogni attribuzione di competenze e trasferimento di deleghe per l'esercizio di compiti che la Legge per il riordino del sistema radiotelevisivo, in particolare per quanto riguarda trasferimento di deleghe dalla Autorità ai CO.RE.COM, abbia chiaramente indicato il conseguente trasferimento di risorse finanziarie.

Le Regioni ribadiscono l'assoluta necessità che il Parlamento tenga conto delle questioni generali riguardo l'informazione contenute in questo documento, pertanto richiedono un tavolo di confronto con le competenti Commissioni parlamentari sulle proposte che dovranno essere disciplinate a livello legislativo.

Nello specifico del DDL AC. 3184, ("Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Codice della



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

radiotelevisione” – 25 settembre 2002) le Regioni ritengono di dover avanzare alcune puntuali osservazioni riguardo al merito dell’articolato del Governo.

1. Art. 1, comma 1: specificare che la legge adegua “tale assetto agli sviluppi determinati” dalla riforma del titolo V della Costituzione.
2. Art. 3 inserire tra i principi fondamentali il pluralismo “territoriale”
3. Art. 4, comma 1 lettera g: nel prevedere che per “...programmi in chiaro [...] delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi...” l’Authority della garanzia nelle comunicazioni debba fare una lista di quelle “aventi particolare rilevanza per la società”, non si tiene conto che in particolare per eventi di carattere locale (ma non solo, qualsiasi evento anche mondiale ha aspetti che non si possono deterritorializzare), le Regioni non possono non avere un ruolo, che va previsto.
4. Articolo 6, comma 2 lett. d: viene prevista la garanzia, per gli utenti, che tutte le emittenti diffondano le dichiarazioni e i comunicati degli “organi costituzionali indicati dalla legge”, tra cui ci sono anche le Regioni.
5. Articolo 8: la tutela della produzione culturale europea è per le Regioni un’iniziativa certamente interessante, ma viene richiamato solo un criterio quantitativo non correlato a fasce orarie di diffusione.
6. L’art. 9 “uso efficiente dello spettro elettromagnetico” (al comma 1 lettera f) dovrà prevedere anche gli ambiti ed i confini regionali e provinciali.
Al comma 2 andrà evidenziato un esplicito riferimento al Comitato Regionale per le Comunicazioni quale soggetto competente riguardo l’assegnazione o la revoca delle radiofrequenze in ambito regionale/locale; in ambito nazionale l’AGCOM
Al comma 4 andrà predisposta l’intesa con le Regioni ove si indica il semplice “sottoposti al parere”; anche al comma 5 occorrerà estendere l’intesa al Comitato Regionale per le Comunicazioni, sui criteri generali per l’installazione degli impianti.



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

7. Articolo 14 comma 2 lett. a), c), e), f): poiché il codice della radiotelevisione (delegato al Governo) attribuirà alle Regioni numerose competenze appare indispensabile che i pareri resi dalla Conferenza Stato-Regioni (previsti al comma 3) siano vincolanti
8. Art. 14, comma 2 lett.b): prevedere che gli Organi della Regione possano rilasciare autorizzazioni all'esercizio di impianti radioelettrici e alla modifica della funzionalità tecnico-operativa finalizzata agli interventi di cui all'art.9, comma 1, lett. f), e comma 2.
9. Articolo 14 comma 2, lett. f): è oscuro il passaggio relativo ai principi fondamentali del Codice della televisione: laddove si parla di legittimazione delle regioni e delle province autonome alla firma di contratti di servizio locali con la RAI, si fa riferimento al rispetto di ulteriori principi, per l'emittenza in ambito regionale e locale, ricavati dalle "disposizioni legislative vigenti". Si pone qui, al di là della poca chiarezza, il quesito del punto 4 sulla potestà legislativa concorrente.
10. Articolo 14 comma 3: si prevede una quota di canone televisivo (gettito) a favore delle trasmissioni in ambito regionale: manca la indispensabile quantificazione (anche percentuale) con cui poter valutare tale provvedimento. Va fissata la quota di canone per le trasmissioni in ambito regionale.
11. Articolo 15 comma 2 lettera g): per il servizio pubblico generale radiotelevisivo si prevede l'obbligo della trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico solo se richiesti dalla Presidenza del Consiglio. Si ritiene indispensabile allargare tale obbligo alle richieste delle Regioni, anche alla luce dei possibili contratti regionali di servizio. Al comma 3 oltreché fissato, in valore assoluto e percentuale, la quota di programmi finanziati dal canone dedicati a trasmissioni di contenuti in ambito regionale deve offrire copertura proporzionata agli oneri derivanti dai contratti di servizio regionali.
12. L'art. 17 al comma 1 dovrà prevedere l'intervento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, oltre che dell'Autorità, per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto e le verifiche degli impegni assunti con le Regioni, dovranno, infatti, essere le Regioni



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

a scegliere il soggetto istituzionale che effettuerà le verifiche; Corecom della propria regione o di regione confinante, o Autorità.

13. Art. 18: alla luce di tutte le considerazioni diventa infine irrinunciabile rivendicare un ruolo attivo delle regioni in materia: è opinione comune di molte regioni che il nuovo C.d.A RAI, allargato a nove membri, deve avere all'interno rappresentanti delle Regioni stesse.
14. All'art. 20, comma 1, va aggiunta all'Autorità, l'intesa con organismi Regionali per quanto riguarda la sperimentazione, i criteri di gradualità del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.
15. L'art. 21 andrà modificato nel suo comma 7 con l'estensione ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle competenze per la razionalizzazione delle reti sia analogiche che digitali terrestri. Il comma 8 dovrà inoltre prevedere la comunicazione agli organi regionali competenti, oltre che al Ministero, quando gli impianti in analogico dovessero essere convertiti alla tecnica digitale.
16. L'art. 22 infine, quando, al comma 2, prevede l'individuazione di bacini di diffusione locale nei quali avviare la sperimentazione digitale, andrà a prevedere il coinvolgimento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni competenti per territorio.

Le Regioni auspicano una volontà del Parlamento ad aprire un tavolo di confronto con le Regioni sulle proposte che dovranno poi essere oggetto e materia legislativa.